

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE LAZIO
R O M A
R I C O R S O

del sig. **Greco Mauro** (C.F. GRCMRA73E30G348W), nato a Partinico (PA) il 30.05.1973, ivi residente in C.da Margi Sottana snc, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tommaso Gargallo 12 presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura separata

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **USR SICILIA**, in persona del Legale rappresente *p.t.*, patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

e nei confronti

del Sig. Sparacino Giuseppe nato a PALERMO, PA il 22/02/1984, SPRGPP84B22G273K alla seguente pec giuseppe.sparacino@arubapec.it

(controinteressato)

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- del Decreto prot. n. 36599 del 22.08.2024 dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per la Sicilia, con il quale sono state pubblicate le graduatorie regionali della procedura valutativa per complessivi 1435 posti, per la progressione dell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per le Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata.
- del Decreto prot. n. 37560 del 27.08.2024 dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per la Sicilia, con il quale, a seguito dell'accoglimento di alcuni reclami presentati da vari candidati avverso le suddette graduatorie, sono state nuovamente pubblicate le suddette graduatorie regionali in rettifica;
- nonché ove occorra di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare dell'art co. 1 del DD 1897 del 17.07.24 *in parte qua* ha aggiunto l'ulteriore requisito del conferimento dell'incarico annuale.

F A T T O

I) Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 17 aprile 2024, è stata indetta la procedura valutativa per la progressione all'area funzionari e dell'elevata qualificazione da svolgersi su base regionale. Il successivo D.D. n. 1897 del 17 luglio 2024 ha disciplinato la suddetta procedura. In particolare l'art. 3 co. 1 del DD 1897 del 17.07.24, ha previsto che “...a norma dell'articolo 59, comma 7 del C.C.N.L., costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di progressione dall'Area degli Assistenti all'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi ivi compreso l'anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale”. Il successivo art. 5 di detto decreto ha disciplinato la valutazione dei titoli nel seguente modo: “Articolo 5 (Valutazione dei titoli) 1. Le commissioni di valutazione, costituite secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74, dispongono di cento (100) punti, secondo quanto previsto dalle allegate Tabelle A, B e C. 2. La distribuzione del punteggio viene effettuata sulla base dell'esperienza nell'area di provenienza (per un massimo di 25 punti), dei titoli di studio (per un massimo di 25 punti), nonché delle competenze professionali acquisite (per un massimo di 50 punti)”.

II) In merito al suddetto art. 3 co 1 del DD del 17 luglio 2024 nelle FAQ ministeriali, relativamente al prerequisito di cui sopra di almeno tre incarichi annuali interi viene chiaramente specificato che “possono partecipare alla procedura di progressione coloro i quali abbiano ricevuto un incarico come DSGA con scadenza al 31 agosto, anche se conferito in data successiva al 1° settembre. L'incarico valutabile ai fini della presente procedura valutativa si perfeziona una volta avvenuta la presa di servizio”.

III) L'odierno ricorrente, in data 26.07.2024, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso ordinario per la procedura de-qua, indicando tutti i servizi di facente funzioni DSGA con incarichi dal 01.09 al 31 agosto. Allegava inoltre specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale rappresentava che “nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati prestati i seguenti periodi di servizio nella qualifica di DSGA: Dal 09.03.2021 al 31.08.2021 DSGA I.C. Padre Pino Puglisi di Palermo; dal 13.09.2022 al 02.05.2023 DSGA IC Laura Lanza di Palermo e dal 06.06.2023 al 31.08.2023 DSGA Falcone di Palermo” (su nomina dell'A.T. Palermo su posto vacante).

In altri termini, nell'A.S. 2022/26 il ricorrente ha svolto su nomina dell'AT di Palermo le funzioni di DSGA per complessivi giorni 317.

Si deve evidenziare che nel periodo tra 03.05.2023 al 05.06.2023 il sig. Greco ha comunque regolarmente svolto la sua funzione di assistente amministrativo.

IV) Ebbene, l'odierno ricorrente, a seguito della pubblicazione delle graduatorie oggetto del presente ricorso, verificava di essersi posizionato in posizione 112 con punteggio di 47.00. Risultava quindi non valutato, ai fini del punteggio, il servizio prestato con la funzione di DSGA dal 09.03.2021 al 31.08.2021 DSGA presso l'I.C. Padre Pino Puglisi di Palermo, dal 13.09.2022 al 02.05.2023 DSGA presso l'IC Laura Lanza di Palermo e dal 06.06.2023 al 31.08.2023 DSGA presso l'I.C. Falcone di Palermo.

Alla luce delle tabelle valutative allegate al DD n. 1897 del 17.07.2024 si evince che al ricorrente sono stati negati 12,00 punti in più, ovvero 6 punti per il servizio prestato sino al 31.08.2021 presso l'I.C. Padre Pino Puglisi di Palermo e 6,00 per il servizio reso dal 13.09.2022 al 02.05.2023 DSGA presso l'IC Laura Lanza di Palermo e dal 06.06.2023 al 31.08.2023 DSGA presso l'I.C. Falcone di Palermo.

Tale ultimo servizio rientra nella previsione della allegato A del DD de-quo, in quanto riferito a *“..ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C”*.

Stante la manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento in danno del ricorrente, lo stesso si vede costretto a presentare ricorso avverso gli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 59 co. 7 del CCNL di categoria e del decreto dipartimentale del 17 luglio 2024, n. 1897; Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti interpretazioni su quesiti; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento; illogicità dell'interpretazione dell'art. 3 co. 1 del DD 17 luglio 2024

Come è noto, la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione è disciplinata dall'art. 59 co. 7 del CCNL di categoria e, ancora, dal decreto dipartimentale del 17 luglio 2024, n. 1897.

In particolare l'art. 3 co. 1 del DD 17 luglio 2024 prevede esplicitamente che “**A norma dell’articolo 59, comma 7 del C.C.N.L., costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale**”.

Va sin d'ora rilevato che l'art. 59 co. 7 del CCNL prevede testualmente che “*Nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’Area di provenienza **costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi**. Analogamente, nei passaggi dall’Area degli Operatori all’Area degli Assistenti, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno – con contratto a tempo determinato – le mansioni dell’Area e profilo per cui si concorre*”.

Nessun riferimento il CCNL fa al conferimento di incarico annuale.

Tale ulteriore pre-requisito è stato inserito, a parziale modifica della suddetta normativa pattizia, con i decreti oggi impugnati.

Tale successivo pre requisito ha creato evidenti problemi interpretativi per tutti quei candidati che, facendo affidamento sul contenuto del CCNL, avevano per esempio iniziato il proprio servizio non dal 01.09 al 31.08 ma da un mese successivo.

Per tale motivo il Ministero dell'Istruzione stesso nelle proprie FAQ ha fornito un'interpretazione autentica affermando testualmente “**possono partecipare alla procedura di progressione coloro i quali abbiano ricevuto un incarico come DSGA con scadenza al 31 agosto, anche se conferito in data successiva al 1° settembre. L’incarico valutabile ai fini della presente procedura valutativa si perfeziona una volta avvenuta la presa di servizio**”.

In questi termini pertanto debbono essere interpretate le norme in questione, pena l'illegittimità – a tacer d'altro- per violazione della stessa norma del CCNL che disciplina la mobilità professionale individuandone specificamente i requisiti ed i presupposti.

E' evidente che tale principio vale non solo nell'ipotesi di valutazione del requisito di partecipazione alla procedura ma altresì nella fase della valutazione del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.

D'altronde se non così non fosse si giungerebbe a premiare eccessivamente quegli aspiranti DSGA che hanno svolto pochi anni di servizio con incarichi dal 01.09 al 31.08 rispetto a quegli altri candidati che hanno lavorato per molti anni come facenti funzione di DSGA magari con contratti che non sono iniziati il 01.09 ma in mesi successivi fino al 31.08 di ogni anno scolastico, ma che DI FATTO hanno maturato una esperienza come facenti funzione maggiore laddove si cumulassero i giorni ed i mesi svolti nei vari anni, seppure a spezzoni.

Di tutto ciò erano consapevoli le parti sociali che all'atto di disciplinare proprio il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni non avevano fatto alcun cenno all'incarico annuale proprio in quanto, sapendo che il più delle volte gli incarichi dei facenti funzioni venivano assegnati in corso di anno, si sarebbero discriminati tutti quegli assistenti amministrativi che avevano ricevuto incarichi successivamente rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Ma c'è di più!

Di tutto quanto sopra detto è perfettamente consapevole anche lo stesso MIM e ciò non solo per quanto contenuto nelle Faq sopra riportate, ma anche per quanto contenuto nel precedente DD del 28.01.2010 n. 979 che disciplinava proprio la mobilità professionale del personale ATA all'area immediatamente superiore

Ebbene, in tale Decreto dipartimentale all'art. 7.2 si legge testualmente *“Al fine dell'accesso alle procedure selettive, l'anno di servizio è valutabile agli effetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del Contratto qualora il servizio medesimo risulti composto da frazioni di servizio effettivo superiore a sei mesi,. In alternativa, l'anno di servizio risulta valutabile qualora corrisponda a dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve, prestato anche in anni scolastici differenti”*.

Da tutto quanto sopra detto, risulta di tutta evidenza l'errore di valutazione in cui è incorso l'USR Sicilia nel non avere valutato positivamente gli anni di servizio svolti dal sig. Greco dal 09.03.2021 al 31.08.2021 DSGA presso l'I.C. Padre Pino Puglisi di Palermo; dal 13.09.2022 al 02.05.2023 DSGA presso l' IC Laura Lanza di Palermo e dal 06.06.2023 al 31.08.2023 DSGA presso l'IC Falcone di Palermo, e ciò in quanto servizi con termine al 31.08 di ogni anno e comunque valutabili anche come sommatoria di servizi brevi. Tra l'altro si ricorda che la regola dei 180 giorni come validità dell'anno scolastico è valido solo per il personale docente. Al contrario come si evince

chiaramente dal TU Istruzione per il personale ATA si deve valutare solo il servizio effettivamente reso.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

E' evidente il *fumus boni iuris*.

Parimenti evidente risulta essere per il ricorrente il *periculum in mora*, dato che alla luce delle assunzioni dei primi 27 candidati un graduatoria per il presente anno scolastico, nel caso di rinunce al ruolo o eventuali rettifiche di punteggi a seguito di successivi controlli da parte dell'USR Sicilia, la corretta posizione in graduatoria potrebbe essere determinante ai fini di eventuali scorrimenti della stessa.

A ciò si aggiunga che ai fini del conferimento dei prossimi incarichi annuali nel presente A.S. 2024/25, ovviamente rileverà la posizione pozioe in graduatoria. A ciò si aggiunga che la corretta valutazione del punteggio può rilevarsi fondamentale negli eventuali interPELLI su posti a tempo indeterminato rimasti vacanti per esaurimento delle graduatorie di altre Regioni come previsto dall'art. 10 comma 3 del D.D 1897 del 17/07/2024 in quanto i candidati saranno graduati secondo il punteggio attribuito nella graduatoria Regionale di provenienza.

Da qui l'interesse del ricorrente ad essere collocato in una posizione privilegiata nella prossima graduatoria in relazione al punteggio collegato a tutto il proprio servizio con le funzioni di DSGA .

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione di estratto ricorso nel sito istituzionale dell'amministrazione resistente; l'istanza di notificazione presentata quivi ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. è evidentemente giustificata dalla estrema difficoltà di individuare gli indirizzi di residenza di tutti i soggetti che saranno inseriti nella graduatoria ancora da formare e pubblicare.

P.Q.M.

VOGLIA

L'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- in via cautelare, sospendere gli impugnati atti, adottando ogni altro provvedimento

conseguenziale concernente l'attribuzione del punteggio legittimamente vantato dal ricorrente nelle graduatorie della procedura valutativa per la progressione all'area funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 17 aprile 2024;

- ove occorra ai fini del giudizio di merito, autorizzare con ordinanza istruttoria l'integrazione del contraddittorio, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati *in parte qua*, condannando l'amministrazione ad attribuire al ricorrente un punteggio ulteriore di punti 12 nelle graduatorie della procedura valutativa per la progressione all'area funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 17 aprile 2024.

Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 325,00.

Palermo, 16.09.2024

Avv. Christian Conti

Avv. Alessio Ardizzone